

## F.A.Q.

### PROCEDURA APERTA APPALTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO "PISCINA SOLARI" REP. 01/2014 - CIG: 5722589DD2 - CUP: H46E14000030004.

#### D. 1

La scrivente impresa attesta SOA nelle sotto elencate categorie:

- OG1 in IV-bis
- OG11 in V
- OS3 in IV
- OS28 in IV-bis

Chiede con il presente quesito se può partecipare autonomamente alla gara in oggetto.

Nel merito si richiama quanto comunicato da parte dell'AVCP rispettivamente con:

- Determina n. 8/2002 del 7/05/2002
- Parere n. 201 del 18/11/2010
- Parere n. 149 del 14/09/2011

#### R.1

Così come già chiarito nel Bando e nel Disciplinare di gara, in materia di requisiti di partecipazione, si applica la normativa vigente. Pertanto, la Stazione Appaltante si conforma a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. V nella sent. 4481 del 12/07/2010, orientamento seguito dall'AVCP (Pareri n. 201 del 18/11/2010 e n. 149 del 14/09/2011).

#### D. 2

Con riferimento all'individuazione delle categorie SOA per la partecipazione all'appalto, la Stazione appaltante ha individuato la categoria OS6 come categoria prevalente, categoria a qualificazione non obbligatoria. Individua, inoltre, che l'importo dei lavori della categoria OS6 risulta molto vicino all'importo dei lavori della categoria scorporabile OG1.

Per giurisprudenza costante seguita anche da recenti indirizzi dell'AVCP (Parere n. 149 del 14/09/2011) ai bandi di gara indetti per l'affidamento di un appalto di lavori che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 (finiture di opere generali e materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), possano partecipare alla procedura di gara, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opere generali OG1 (conferma della sent. del TAR Liguria-Genova, Sez. II, n. 1931/2008; Consiglio di Stato Sez. V. 12/07/2010 n. 4481).

Si chiede a Codesta Stazione Appaltante che possa esplicitamente chiarire tale possibilità nel bando *de quo* in ottemperanza alle ultime indicazioni giurisprudenziali.

#### R.2

Vedi R.1

#### D. 3

Con la presente sono a richiedere se la qualificazione nella categoria OS6, categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria di cui la scrivente impresa è priva, possa essere coperta dalla categoria OG1 posseduta fino alla classifica VI.

Tale richiesta di chiarimento nasce sulla scorta della lettura del Parere n. 149 del 14/09/2011 dell'AVCP e della sent. del Consiglio di Stato, Sez. V del 12/07/2010 n. 4481.

#### R.3

Vedi R.1

**D. 4**

Con la presente, si chiedono chiarimenti sui criteri di aggiudicazione dell'appalto, ovvero se sarà effettuato il "taglio delle ali" (media aritmetica dei ribassi percentuali con esclusione del 10% ..... incrementata dello scarto medio aritmetico .....), oppure si applicherà il criterio del massimo ribasso?

**R.4**

Si procederà, ai sensi dell'art. 122, co. 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

**D. 5**

Con la presente si richiede se c'è equivalenza tra le categorie OS6 (cat. prevalente richiesta) e OG1?

**R.5**

Vedi R.1

**D. 6**

Per la partecipazione all'appalto la Stazione Appaltante ha individuato la categoria OS6 come categoria prevalente, categoria non a qualificazione obbligatoria.

Per giurisprudenza costante seguita anche da recenti indirizzi dell'AVCP (Parere n. 149 del 14/09/2011) ai bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori che prevedono come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 (finiture di opere generali e materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), possono partecipare, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opere generali OG1 (conferma della sent. del TAR Liguria-Genova, Sez. II, n. 1931/2008; Consiglio di Stato Sez. V. 12/07/2010 n. 4481).

Si chiede a Codesta Stazione Appaltante che possa esplicitamente chiarire tale possibilità nel bando de quo in ottemperanza alle ultime indicazioni giurisprudenziali.

**R.6**

Vedi R.1

**D. 7**

E' possibile partecipare con la cat. OG1 in alternativa della cat. OS6, secondo il principio espresso dall'AVCP con Determinazione n. 8/2012 e secondo i criteri indicati nel D.P.R. 207/2010 art. 79, comma 16?

**R.7**

Vedi R.1 e R.9

**D. 8**

Con riferimento all'individuazione delle categorie SOA per la partecipazione all'appalto, la Stazione appaltante ha individuato la categoria OS6 come categoria prevalente, categoria a qualificazione non obbligatoria. Individua, inoltre, che l'importo dei lavori della categoria OS6 risulta molto vicino all'importo dei lavori della categoria scorporabile OG1.

Per giurisprudenza costante seguita anche da recenti indirizzi dell'AVCP (Parere n. 149 del 14/09/2011) ai bandi di gara indetti per l'affidamento di un appalto di lavori che prevedano come categoria prevalente la categoria specializzata OS6 (finiture di opere generali e materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), possano partecipare alla procedura di gara, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella

categoria di opere generali OG1 (conferma della sent. del TAR Liguria-Genova, Sez. II, n. 1931/2008; Consiglio di Stato Sez. V. 12/07/2010 n. 4481).

Si chiede a Codesta Stazione Appaltante che possa esplicitamente chiarire tale possibilità nel bando de quo in ottemperanza alle ultime indicazioni giurisprudenziali.

**R.8**

Vedi R.1

**D. 9**

I requisiti per le categorie OS3-OS28-OS30 possono essere soddisfatti con il possesso della cat. OG11?

**R.9**

Si

**D. 10**

Nel bando viene indicata come categoria SOA prevalente la OS6 II, essendo in possesso della categoria SOA OG1 classifica VII è possibile subappaltare la categoria SOA OS6 in classifica II?

**R.10**

Si, nella misura del 30%

**D. 11**

- a) Le categorie OS3-OS28-OS30 sono sostituibili dalla categoria OG11?
- b) E' ammesso l'avvalimento per la categoria prevalente?

**R.11**

- a) Vedi R.9
- b) Si

**D. 12**

Si chiede se avendo la categoria OG1 VIII possiamo partecipare come impresa singola avendo OG1 in luogo della OS6 prevista.

**R.12**

Vedi R.1

**D. 13**

Si chiede se la categoria OS6 prevalente può essere sostituita dalla categoria OG1.

**R.13**

Vedi R.1

**D. 14**

Alla luce delle risposte a quesiti pubblicati sul sito internet evidenzio come la Vostra risposta sia sibillina e non chiarificatrice della questione, avendo voi fatto riferimento al parere AVCP 201/2010 che esclude, nel caso *de quo*, la possibilità di partecipare con la categoria OG1 laddove venga richiesto la categoria OS6, sulla base della tipologia del lavoro da eseguire.

Ricordo come sia dovere della stazione appaltante fornire i dovuti chiarimenti alle imprese al fine di consentire una corretta partecipazione all'appalto e che in questo caso sia vostro dovere

pronunciarsi al riguardo, come anche evidenziato dall'autorità di vigilanza nel citato parere e consentire o meno la partecipazione alle imprese in possesso della categoria OG1 in sostituzione della categoria OS6.

Una eventuale esclusione di gara potrebbe essere impugnata da parte di un operatore economico per mancanza di chiarimento e per risposta che importa rischio di fraintendimento, laddove non risulta evidente la volontà della stazione appaltante.

#### **R. 14**

Si suggerisce di leggere attentamente la R.1 ed ove non fosse chiara, si precisa che possono partecipare alla gara, oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente OS6, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, ciò perché - così come chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4481/20110 - trattandosi di categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria (OS6), le relative lavorazioni sono eseguibili dall'operatore economico ancorché privo delle relative qualificazioni.

#### **D. 15**

Con riferimento alla gara in oggetto si richiedono i dettagli tecnici e costi relativi alle sotto elencate voci non sufficientemente specificate nel computo metrico e rinviate ad un preventivo di cui non si vede riscontro nella allegata documentazione tecnica pubblicata sul vostro sito:

N° Ord./Tariffa 98/60 (N.P.15) – Infissi Vetrati interni con vetro stratificato

N° Ord./Tariffa 100/64 (N:P:14) – Vetrate infissi esterni (Vedi preventivo), fornitura e posa in opera.

#### **R. 15**

La costruzione dei prezzi delle voci individuate come N.P. (Nuovi Prezzi) contenute nel Computo Metrico Estimativo trovano analisi nei documenti non contrattuali allegati nominati "Nuovi Prezzi"; nello specifico, le voci 98/60 (N.P.15) e 100/64 (N.P.14) vengono dettagliate nell'allegato "Nuovi Prezzi – 1/5".

#### **D. 16**

Chiedo di partecipare alla gara nel seguente modo:

- a) avvalimento con impresa attestata SOA CAT. OS6 Class III per coprire le seguenti categorie richieste OS6 Class II ed OS4;
- b) in proprio categoria OG1 e categoria OG11 di Classifica II e I per coprire la categoria richiesta OG1 e OS3,OS30 ed OS28.

#### **R. 16**

La Stazione Appaltante è tenuta a chiarire quanto nella *lex specialis* dovesse risultare poco chiaro, non è, invece, tenuta a prestare consulenza. Pertanto, troverà applicazione quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Vedasi le risposte alle altre FAQ.

#### **D. 17**

A seguito degli ultimi chiarimenti pubblicati, siamo a chiedervi se la nostra società può partecipare singolarmente avendo in attestazione SOA le seguenti categorie:

OG1 cl III; OG11 cl IV-Bis e OS30 cl III.

**R. 17**

Si veda R. 16

**D. 18**

Dato che nella documentazione viene richiesta copia del DURC, essendo noi in possesso di DURC ricevuti via e-mail con firma digitale (che quindi non compare una volta stampato il file) possiamo ugualmente allegare tale copia precisando che è stato firmato digitalmente e che il file firmato digitalmente si trova archiviato presso la nostra impresa? In caso contrario chiediamo quale soluzione bisogna adottare.

**R. 18**

Si. La verifica della regolarità del DURC deve essere effettuata dalla Stazione Appaltante; pertanto, la copia del DURC prodotta dal concorrente è utile al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per procedere alla predetta verifica.